

MINISTERO DELL'INTERNO

**DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA PREVENZIONE INCENDI**

(Chiarimento)

PROT. n° P2043/4118 sott. 20/C5 (VII)

Roma, 17 gennaio 2005

OGGETTO: Applicazione D.M. n° 261 del 22 febbraio 1996.

Con riferimento ai chiarimenti richiesti, si concorda con i pareri espressi da codesti Uffici nelle note che si riscontrano.

Parere della Direzione Regionale

Si trasmette il quesito proposto dal Comando Provinciale VV.F. di Varese relativo alla classificazione delle manifestazioni espositive e commerciali di carattere non permanente, ai fini della richiesta del servizio di vigilanza antincendio.

Al riguardo si condivide il parere espresso dal Comando.

Parere del Comando

Il D.M. n° 261 del 29 Febbraio 1996 prevede al punto f) dell'art. 4) l'obbligo di chiedere il servizio di vigilanza antincendio per:

1) edifici, luoghi e locali posti al chiuso ove si svolgono, anche occasionalmente, mostre, gallerie, esposizioni con superficie lorda superiore a 2.000 mq;

2) fiere e quartieri fieristici con superficie lorda superiore a 4.000 mq al chiuso e 10.000 mq. all'aperto.

Molto spesso vengono organizzate, utilizzando strutture mobili in acciaio e/o alluminio con copertura in materiale combustibile (tendostrutture), ovvero edifici o luoghi al chiuso ordinariamente destinati ad altra attività (p.e. ville antiche, broletti, recuperi di archeologia industriale, ecc.) delle manifestazioni espositive e commerciali denominate "fiere cittadine".

Si chiede di chiarire se dette manifestazioni denominate "fiere cittadine" debbano essere ricomprese esclusivamente alla voce 2) del punto f), ovvero se tali manifestazioni debbano comunque essere considerate delle mostre, esposizioni e quindi ricomprese alla voce 1) del punto f).

Questo Comando è dell'avviso che, considerata la provvisorietà delle strutture o la loro occasionale destinazione d'uso, tali manifestazioni, causa il maggior pericolo d'incendio, debbano essere comunque ricomprese alla voce 1) e soggette all'obbligo della vigilanza per superfici espositive superiori a 2000 mq.

Quanto sopra anche in considerazione di quanto espresso dalla legge n° 7 del 11.01.2001 (G.U. n° 126 del 01.02.2001) che definisce le manifestazioni fieristiche i "quartieri fieristici" e, all'art. 4, le modalità autorizzative di tali complessi.

Si allega copia dello stralcio della legge n° 7/2001 (si omette tale allegato. N.d.R.)

Si resta in attesa di riscontro.